

## **Le nuove manifestazioni della prevenzione patrimoniale: amministrazione giudiziaria e contrasto al “caporalato” nel caso Uber.**

di **Alessandro Quattrocchi**

TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE, DECRETO 28 MAGGIO 2020, N. 9  
PRESIDENTE DOTT. ROIA

**Sommario.** **1.** Note introduttive: misure di prevenzione patrimoniali non ablative e principio di proporzionalità. – **2.** Il caso di specie: la proposta applicativa dell’amministrazione giudiziaria. – **3.** La decisione: dal delitto di “caporalato”... – **4.** (*Segue*) ...al presupposto agevolativo. – **5.** Osservazioni conclusive.

### **1. Note introduttive: misure di prevenzione patrimoniali non ablative e principio di proporzionalità.**

Con il decreto in commento, il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, ha applicato l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia, d’ora in avanti cod. ant.) nei confronti della società Uber Italy S.r.l..

Al riguardo, va innanzitutto osservato che la tassonomia delle misure di prevenzione patrimoniali non si esaurisce nella più celebre endiadi di sequestro e confisca ex artt. 16-30 cod. ant., ma include nel proprio perimetro l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di cui all’art. 34 cod. ant., nonché il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell’art. 34-bis cod. ant..

La riscrittura dell’amministrazione giudiziaria e l’introduzione del controllo giudiziario delle aziende, in particolare, si annoverano tra gli aspetti salienti, senz’altro più innovativi, della riforma del Codice antimafia di cui alla L. n. 161/2017<sup>1</sup>, esito di quattro anni di lavori parlamentari e sintesi di svariati disegni di legge, oltre che delle indicazioni delle commissioni governative di riforma all’uopo costituite<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr., per tutti, C. Visconti, *Codice antimafia: luci e ombre della riforma*, in *Dir. pen. proc.*, n. 2 del 2018, p. 145 ss.

<sup>2</sup> Si allude alle commissioni presiedute rispettivamente dal prof. Giovanni Fiandaca, dal dott. Roberto Garofoli e dal dott. Nicola Gratteri.

Per mezzo di tali istituti, si assiste alla valorizzazione di strumenti di bonifica aziendale con speculare abbandono dell'idea che l'unica forma di intervento, in presenza di infiltrazioni criminali nelle attività imprenditoriali, sia l'ablazione patrimoniale e la sua acquisizione al patrimonio dello Stato (i.e. sequestro e confisca di prevenzione).

In tal modo, lo strumentario della prevenzione patrimoniale viene dotato di maggiore flessibilità, permettendo alla relativa risposta ordinamentale di intervenire in maniera proporzionale ed adeguata e, quindi, potenzialmente più efficiente ed effettiva, senz'altro in modo maggiormente rispettoso dei diritti fondamentali, costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuti, come quelli di proprietà e di iniziativa economica<sup>3</sup>.

Di talché, mediante amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario, è possibile promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalla criminalità, sperimentando forme inedite di collaborazione tra pubblico e privato, finalisticamente orientate alla prosecuzione delle attività economiche mediante loro emenda dalle riscontrate commissioni illegali.

Tale logica di recupero alla legalità delle attività economiche ad opera dell'autorità giudiziaria, in collaborazione con gli stessi destinatari della misura, per ciò che più rileva ai fini del presente commento, si è inverteva tanto nell'estensione del suo ambito applicativo, quanto nella disciplina delle prerogative gestionali di cui alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria<sup>4</sup>.

Sotto il primo profilo, innanzitutto, l'art. 34, co. 1, cod. ant. prevede l'applicabilità della misura qualora si riscontrino (1) "*sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. dall'art. 416-bis del codice penale*", ovvero per ritenere che lo stesso esercizio dell'attività economica (2) "*possa comunque agevolare*" soggetti nei confronti dei quali sia stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale<sup>5</sup>, oppure nei cui confronti penda un procedimento penale una fattispecie incriminatrice appartenente ad un catalogo individuato *ope legis*<sup>6</sup>. Trattasi dei reati di criminalità organizzata<sup>7</sup>, dei reati

---

<sup>3</sup> Cfr. A. Balsamo-P. Mattarella, *Codice antimafia (riforma del)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2018, p. 41 e ss.

<sup>4</sup> Regolamentazione che ha rinvenuto solido proprio retroterra nelle positive esperienze applicative, tra cui si segnala Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 24.6.2016, Pres. Roia, con nota di C. Visconti, *Ancora una decisione innovativa del Tribunale di Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 11.17.2016.

<sup>5</sup> Con conseguente rinvio alle categorie di pericolosità soggettiva individuate dagli artt. 1 e 4 cod. ant.

<sup>6</sup> Individuati mediante rinvio al comma 4, co. 1, lett. a), b) e i-bis), cod. ant..

dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in forma associativa<sup>8</sup>, di taluni reati contro il patrimonio<sup>9</sup> e, per ciò che in questa sede più interessa, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p..

All'evidenza, i citati presupposti riguardano situazioni niente affatto sovrapponibili: 1) la prima, concernente le condizioni di intimidazione o assoggettamento, richiama la vittima dell'organizzazione mafiosa (paradigmaticamente, quella di estorsione); 2) la seconda, relativa all'agevolazione, evoca una situazione di contiguità, commistione o cointeressenza tra attività economica e criminalità (mafiosa o corruttiva), peraltro connotata dai caratteri della stabilità e della durezza<sup>10</sup>.

Deve constatarsi, inoltre, che l'applicazione dell'istituto, nell'ipotesi dell'agevolazione, non presuppone né che l'attività economica agevolatrice venga condotta con modalità illecite (richiedendosi solo che essa, benché esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto), né che in capo all'agevolato sia stata accertata alcuna forma di penale responsabilità (essendo sufficiente che questi sia anche solamente proposto per una misura di prevenzione o unicamente indagato per uno dei reati sopra menzionati).

Nondimeno, occorre che l'esercente l'attività economica agevolatrice sia non solo formalmente ma anche sostanzialmente terzo rispetto all'agevolato, atteso che, ove si trattasse di mero prestanome, la sua sfera patrimoniale potrebbe essere attinta dalla confisca di prevenzione, la quale

---

<sup>7</sup> Associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p., già art. 12-quinquies D.L. 306/1992, nonché il catalogo di reati di cui all'art. 51, co. 3-bis, c.p.p..

<sup>8</sup> Peculato ex art. 314, co.1, c.p. peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p., malversazione a danno dello Stato ex art. 316-bis c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p., concussione ex art. 317 c.p., corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ex art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater c.p., corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ex art. 320 c.p., istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p. e peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ex art. 322-bis c.p., oltre al reato di truffa aggravata ai danni dello stato ex art. 640-bis c.p..

<sup>9</sup> Estorsione ex art. 629 c.p., riciclaggio ex art. 648-bis c.p. ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter c.p..

<sup>10</sup> In ciò distinguendosi l'amministrazione giudiziaria dal controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis cod. ant., caratterizzato dalla occasionalità dei rapporti agevolativi. Tale misura di prevenzione, infatti, può essere disposta, *expressis verbis*, "Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale".

opera in ipotesi di disponibilità non solo diretta, ma altresì indiretta dei beni (cioè per mezzo di loro intestazione fittizia).

Così definito l'ambito applicativo dell'istituto, nella prospettiva della progressività dell'intervento pubblicistico, che si rafforza o si attenua in misura proporzionale al "bisogno di prevenzione" dell'operatore economico proposto per la misura, la disciplina perimetra con precisione le prerogative ed i poteri dell'autorità giudiziaria.

In particolare, con il provvedimento che dispone la misura di prevenzione di cui all'art. 34 cod. ant., il Tribunale nomina il giudice delegato nonché l'amministratore giudiziario, il quale (tendenzialmente) viene immesso nel possesso dei beni e delle aziende oggetto della misura esercitando i diritti dei titolari.

Inoltre, l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile di sei mesi sino a raggiungere il termine massimo di due anni, ove ciò si riveli necessario a completare il programma di sostegno e di aiuto all'impresa amministrata al fine di rimuovere le situazioni, di fatto e di diritto, che hanno determinato l'applicazione della misura, così da contenere la sospensione della titolarità della gestione dell'attività economica entro i limiti temporali dello stretto indispensabile.

Infine, va rilevato che l'amministrazione giudiziaria può essere disposta anche d'ufficio dal Tribunale, ove vengano ritenuti assenti i presupposti per applicare la misura di prevenzione patrimoniale della confisca richiesta dall'organo proponente, con ciò svincolando la possibilità di intervento dell'autorità giudiziaria decidente dal principio della domanda e consentendogli di porre in essere una più penetrante ed oculata valutazione della vicenda sottoposta alla sua attenzione, con conseguente modulazione dell'intervento di prevenzione.

## **2. Il caso di specie: la proposta applicativa dell'amministrazione giudiziaria.**

Alla luce delle notazioni in diritto che precedono, può scientemente prendersi in considerazione il caso di specie, ove l'atto di impulso del procedimento di prevenzione<sup>11</sup> è costituito dalla proposta di applicazione dell'amministrazione giudiziaria presentata dalla Procura presso il Tribunale di Milano alla Sezione misure di prevenzione dello stesso ufficio giudiziario<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Procedimento nel cui ambito la misura può essere disposta e che si distingue profondamente dal procedimento (e dal processo) penale per finalità e formalità. Per un approfondimento sul procedimento di prevenzione in generale, cfr. M.F. Cortese-L. Filippo, *Procedimento di prevenzione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2005, p. 1090 ss..

<sup>12</sup> Denominazione, quella di "proposta", da cui consequenzialmente discende il nome di "proposto" per il soggetto nei cui confronti si richiede al Tribunale di applicare la misura.

L'organo proponente, in particolare, evidenzia la consistenza indiziaria del delitto presupposto della misura, in ipotesi individuato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. in danno dei c.d. "rider" da parte delle imprese che ne gestiscono le consegne per conto della società Uber Italy S.r.l..

L'attività investigativa, segnatamente consistita in indagini tecniche, sommarie informazioni testimoniali e sequestri, ha permesso agli inquirenti di compendiare un preciso quadro indiziaro circa l'esistenza di una struttura organizzativa illecita, sia nei rapporti lavorativi con personale mai regolarmente assunto, sia nei rapporti di collaborazione con una vasta schiera di ciclo-fattorini, operanti in plurime città italiane, in nome e per conto della multinazionale Uber.

In particolare, ai fini del reclutamento e della gestione dei lavoratori impegnati nella consegna a domicilio di alimenti, la divisione italiana del gruppo Uber si è servita di due imprese con sede nella periferia milanese (la ditta individuale Flash Road City e la società FRC s.r.l.), in capo ai cui rappresentanti – indagati per il reato di cui all'art. 603-bis c.p. – gli inquirenti hanno ricondotto precise forme di intermediazione illecita, perpetrate al fine di lucrare sull'abnorme abbattimento dei costi del lavoro in danno dei lavoratori stessi<sup>13</sup>.

Manodopera, quest'ultima, costituita in misura prevalente da migranti, spesso dimoranti presso centri di accoglienza, retribuiti a cottimo "puro", pari a tre euro netti per ciascuna consegna, a prescindere da qualsivoglia variabile (distanza chilometrica di percorrenza per la consegna, tempo impiegato, orario notturno o giorno festivo della prestazione, condizioni climatiche, ecc.); peraltro, con possibile ulteriore deduzione, da tale già modesto importo, di una "penale" pari a cinquanta centesimi a consegna, sia in ipotesi di mancate accettazioni delle consegne inferiori al 95% sia in caso di cancellazioni superiori al 5% degli ordini.

Nella prospettazione dell'organo proponente, approfittando della vulnerabilità soggettiva e sociale dei lavoratori, in special modo dei cittadini extracomunitari contraddistinti dalla precarietà tanto della situazione economica quanto della permanenza sul territorio nazionale, questi sono stati indotti ad accettare condizioni di lavoro svalutanti, nell'incapacità di formulare istanze di tutela a fronte di un penetrante regime di sopraffazione retributiva e trattamentale perpetrato nei loro confronti, connotato da pagamenti irrisori, dalla sistematica sottrazione delle mance e da un numero di corse incompatibili con la salvaguardia delle pur minime condizioni di salute.

Alle condizioni lavorative deteriori fin qui tratteggiate, gli indagati hanno accompagnato altresì un complessivo atteggiamento minatorio,

---

<sup>13</sup> Cfr. pag. 4 e ss. del decreto.



ritorsivo e mortificante nei confronti dei "rider", consistito in esplicite minacce – sovente avveratesi – di ritardarne i pagamenti a fronte di prestazioni lavorative già espletate ovvero di sospendere il servizio, mediante inibizione dell'account della piattaforma digitale utilizzata per lo smistamento delle consegne, con finalità punitiva a fronte di eventuali rivendicazioni di tutela.

A tali considerazioni, la proposta soggiunge la ricostruzione della (inverso assai articolata) compagine sociale della c.d. "galassia Uber", ente originariamente costituito all'estero per offrire servizi di trasporto automobilistico privato mediante la tecnologia di un'applicazione mobile ed approvato in Italia con la società Uber Italia S.r.l., ove ha rapidamente abbandonato il servizio di trasporto privato in auto di persone per inaugurare un nuovo servizio di consegna di pasti a domicilio, dando così vita a Uber Eats Italy S.r.l.<sup>14</sup>.

Com'è noto, tratto caratterizzante di tale operatore economico (come degli altri dello stesso settore) è quello di mettere a disposizione degli utenti una piattaforma digitale (sito web e/o applicazione per dispositivi mobili) ove domanda (del consumatore) e offerta (del ristoratore) si incontrano, venendo messe in comunicazione da un vettore (il "rider"), formalmente prestatore di lavoro autonomo o occasionale, che si dà carico delle consegne degli ordini effettuati per il tramite della citata piattaforma.

Nondimeno, accanto a questa modalità "diretta" di affidamento degli ordini ai fattorini, ne è stata successivamente introdotta un'altra, per assecondare la volontà di alcuni ristoratori di avere dei collaboratori fissi per le consegne, in luogo un numero indefinito di corrieri occasionali: sono state così costituite delle società, definite "fleet partner", intermediari nella gestione delle "flotte di rider", con esclusiva nei rapporti con le grandi catene della ristorazione; a quest'ultima categoria sono riconducibili le attività degli indagati.

Sulla scorta di tale ricostruzione, si osserva conclusivamente che, sebbene il contratto "di prestazione tecnologica" inerente all'utilizzo della piattaforma che sovrintende alle diverse fasi dell'evasione delle ordinazioni sia stato stipulato dalle attività degli indagati con la società Uber Portier B.V., quest'ultima si è nondimeno avvalsa di figure professionali alle dipendenze della divisione italiana Uber Italy s.r.l., di fatto costituendo una unità organizzativa operante sul territorio nazionale; così facendo, Uber Portier B.V., per il tramite di Uber Italy s.r.l., ha agevolato l'attività imprenditoriale dei soggetti indagati, di talché se ne richiede la sottoposizione ad amministrazione giudiziaria.

---

<sup>14</sup> Cfr. pag. 24 e ss. del decreto.

### 3. La decisione: dal delitto di “caporalato”...

Sulla base degli elementi evidenziati nella proposta, il Tribunale ritiene innanzitutto sussistenti i “sufficienti indizi” di cui all’art. 34 cod. ant. in relazione al “delitto catalogo” costituito dall’art. 603-bis c.p., che abilita la conseguente valutazione circa la sussistenza del presupposto dell’agevolazione, in ipotesi da parte della società Uber nei confronti delle attività economiche degli indagati per il citato reato<sup>15</sup>.

Com’è noto, la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 603-bis c.p. è stata introdotta dal D.L. n. 138/2011 al fine di reprimere il fenomeno del c.d. “caporalato”, peculiare metodo di sfruttamento dell’altrui attività lavorativa contraddistinto per essere attuato con metodi illegali e, segnatamente, in violazione delle norme in materia di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori<sup>16</sup>. Poi, il reato è stato sensibilmente riformulato dall’art. 1 della L. n. 199/2016, recante “*Disposizioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, costituente organico intervento di riforma degli strumenti, penalistici e non, in materia di lavoro agricolo<sup>17</sup>.

In particolare, viene comunemente definito “caporale” quel soggetto – di sovente appartenente a qualche forma di organizzazione criminale – che, alle prime luci dell’alba, recluta manodopera irregolare nelle piazze dei paesi o nelle periferie delle città per condurle nei campi, nei cantieri o nei laboratori manifatturieri, pretendendo – a titolo di compenso a fronte della

<sup>15</sup> Cfr. pag. 55 e ss. del decreto.

<sup>16</sup> La condotta di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoratore messa in atto dal caporale, prima dell’introduzione dell’art. 603-bis c.p., era sussunta dalla contravvenzione di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), che punisce l’esercizio non autorizzato delle attività tipica delle agenzie nazionali di lavoro. Nondimeno, tenuto conto della sproporzione intercorrente tra il disvalore della condotta e le pene miti comminate per la fattispecie contravvenzionale, il fenomeno era stato ricondotto, altresì, ad altre ipotesi delittuose previste dal codice penale (estorsione, violenza privata, riduzione in schiavitù). In tale scenario, il legislatore è intervenuto a colmare la lacuna di tutela. Nella vasta bibliografia, sulla originaria formulazione dell’incriminazione, cfr. A. Giuliani, *I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015; S. Fiore, *(Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in AA.VV., *Scritti in onore di A.M. Stile*, Napoli, 2013, p. 855 ss.; E. Lo Monte, *Osservazioni sull’art. 603 bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, *ivi*, p. 953 ss..

<sup>17</sup> Le ragioni che hanno giustificato un nuovo intervento in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro a distanza di pochi anni dalla L. n. 148/2011 vanno rintracciate nelle criticità e lacune punitive esistenti, che hanno sollecitato il legislatore ad apprestare un quadro di strumenti, il più possibile completo, nella lotta allo sfruttamento dei lavoratori. Sulla fattispecie novellata, cfr., *ex multis*, A. Di Martino, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2020; G. De Santis-S.M. Corso-F. Del Vecchio (a cura di), *Studi sul caporalato*, Torino, 2020; T. Padovani, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guida dir.*, n. 48 del 2016, p. 48 ss.; A. Vecce, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2018, p. 413 ss..

propria opera di intermediazione – una percentuale, che spesso raggiunge il 50-60% della paga giornaliera corrisposta al lavoratore, già di norma retribuito in misura inferiore rispetto a quanto previsto dagli accordi sindacali, oltre che “in nero”<sup>18</sup>.

A dispetto di questa immagine particolarmente evocativa e nitidamente esplicativa del grave disvalore e della profonda offensività veicolata dalla condotta di “caporalato”, la fattispecie incriminatrice, nella sua attuale formulazione, mira ad “intercettare” un’ampia classe di condotte dotate di differenti gradazioni e sfumature, dalle più alle meno intense, ma comunque incidenti sulla dignità del lavoratore.

Bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, infatti, è precipuamente la dignità della persona che lavora, come si evince agilmente dai requisiti della condotta tipica, consistenti nello sfruttamento dei lavoratori e nell’approfittamento del loro stato di bisogno.

Accanto alla dignità, il reato salvaguarda altresì la libertà personale dell’individuo ed il suo inviolabile *status libertatis*, inteso quale coacervo dei diritti, delle libertà e delle prerogative che definiscono e integrano la nozione di uomo libero; ciò nella misura in cui la condotta penalmente rilevante è idonea a comprimere siffatte manifestazioni della persona, conducendo alla “reificazione” del soggetto, il quale viene ridotto ad oggetto dell’agire altrui.

Coerentemente con la vasta portata della tutela affidata all’incriminazione, la cui oggettività giuridica rinviene fondamentali referenti normativi tanto nella Carta costituzionale quanto nelle Carte sovranazionali di tutela dei diritti fondamentali, destinatari del rimprovero penale sono non soltanto gli intermediatori che reclutano la manodopera (co. 1, n. 1, dell’art. 603-bis c.p.), ma altresì i datori di lavoro che se ne servono (co. 1, n. 2, che parla di utilizzo, assunzione o impiego).

Venendo alla struttura della fattispecie, modalità tipica della condotta, da un lato, è l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, la cui nozione va al di là della mera commissione del reato “in danno” di un soggetto particolarmente vulnerabile, quale è il lavoratore in stato di bisogno, postulandosi un *quid pluris*, cioè che l’autore sfrutti scientemente tale condizione di debolezza<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. L. Monticelli, *Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita*, in B. Deiddae-A.Gargani (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, Torino, 2012, p. 575.

<sup>19</sup> Viceversa, nelle recenti applicazioni della fattispecie, tale requisito della condotta è stato ritenuto immanente al fatto stesso che il lavoratore accetti condizioni lavorative deteriori. Sul punto, tuttavia, cfr. Cass. Pen., Sez. 4, n. 49781 del 9.10.2019, in *CED*, n. 277424, secondo cui “La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui

Dall'altro lato, si richiede che il lavoro venga prestato in condizioni di sfruttamento, i cui indici di manifestazione sono forniti all'interprete dallo stesso terzo comma dell'art. 603-bis c.p., che, come anticipato e come si avrà modo di vedere più diffusamente, per la loro ampiezza dilatano incisivamente la portata incriminatrice della fattispecie.

Il primo indice attiene all'aspetto economico del rapporto di lavoro, primariamente sintomatico delle condizioni alle quali è sottoposto il lavoratore, e prevede la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme da quanto previsto dalla contrattazione collettiva o, comunque, sproporzionato (per difetto) rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Il secondo concerne la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie. Viene in considerazione, poi, la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Infine, si attribuisce rilievo alla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti<sup>20</sup>.

Coerentemente con tali coordinate ermeneutiche, il decreto in commento valuta il compendio investigativo offerto dall'organo proponente, invero molto vasto, costituito da: plurime e convergenti dichiarazioni dei lavoratori impiegati quali "rider"; intercettazioni telefoniche e ambientali; analisi delle memorie e delle conversazioni inserite nei dispositivi informatici sequestrati agli indagati nel procedimento penale "genetico"; verifica della documentazione cartacea ed informatica acquisita; accertamenti bancari sui conti correnti dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria; rinvenimento della somma in contanti di euro 547.400,00 (da ritenersi profitto dei reati di appropriazione indebita in relazione all'omesso versamento delle ritenute d'acconto effettuate e di sfruttamento del lavoro) risultata nella disponibilità degli indagati<sup>21</sup>.

---

*all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio".*

<sup>20</sup> Va dato conto del contrasto dottrinale tra chi ritiene gli indici di sfruttamento tassativi, non ammettendone l'utilizzo di altri di origine interpretativa (così S. Fiore, *cit.*, p. 887) e chi, invece, li considera di carattere meramente esemplificativo (v. A. De Rubeis, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1 del 2017, p. 221), ammettendo la possibilità della coesistenza di ulteriori criteri integrabili a quelli di matrice legislativa.

<sup>21</sup> Con conseguente iscrizione nel registro degli indagati anche per la fattispecie di reato di cui all'art. 648-bis c.p., che come visto *ut supra* rappresenta un ulteriore "delitto catalogo" che consente l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ex art. 34 cod. ant..

E, sulla scorta di tale vaglio, viene ritenuto sussistente un quadro gravemente indiziario in ordine alla fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. in capo ai prevenuti, con un ulteriore profilo di concorsualità, quantomeno a titolo di favoreggiamento, da parte dei diversi manager e/o dipendenti riconducibili alla "galassia Uber" e, segnatamente, alla divisione italiana Uber Italy S.r.l., indicati dalla società Uber Portier B.V. quali referenti per la gestione dei "rider" sul territorio nazionale.

Con precipuo riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 603-bis c.p., correttamente il Tribunale reputa sussistere tutti gli indici di un regime di sopraffazione retributiva e trattamentale, attuato nei confronti di una molteplicità di lavoratori, reclutati in una situazione di emarginazione sociale e di conseguente fragilità, sul piano della tutela e della rivendicazione dei diritti minimi, non mancando di soggiungere che siffatta situazione è risultata acuita dall'emergenza sanitaria CODIVD-19, a seguito della quale l'utilizzo dei ciclo-fattorini è progressivamente aumentato in maniera direttamente proporzionale al progressivo ridimensionamento della libertà di circolazione della popolazione.

Ancora, il decreto in commento evidenzia che il reclutamento dei lavoratori è avvenuto scegliendo soprattutto soggetti in stato di bisogno, il cui pagamento a cottimo è avvenuto a prescindere dalle condizioni di luogo (durata del tragitto) e di tempo (ora notturna, condizioni atmosferiche), oltre che in violazione delle regole contrattuali. Ciò, peraltro, con la richiesta di elargizione di un numero di prestazioni non compatibili con la tutela delle condizioni fisiche del lavoratore e con la contestuale prospettiva, in caso di mancato adempimento, della futura disattivazione dell'account utilizzato per lo smistamento delle consegne e, quindi, con la minaccia sostanziale di non potere più lavorare per la piattaforma Uber.

A tali già dirimenti "spie" di caporalato, prosegue il Tribunale, si sommano, altresì, la violazione di tutte le norme contrattuali in tema di lavoro autonomo (gestendosi, di fatto, un rapporto di lavoro subordinato alterato), la non corresponsione della mance dovute al lavoratore (in quanto corrisposte dal cliente nell'ambito del sinallagma contrattuale), in taluni casi l'omesso versamento delle ritenute previdenziali pure effettuate sulla retribuzione, nonché l'attuazione di un sistematico inserimento di *malus* nel trattamento economico dei "rider", strumentale alla contestazione di (inesistenti) comportamenti non conformi al fine di ulteriormente decurtarne il salario.

Si tratta, all'evidenza, di una lettura trasversale degli indici di sfruttamento tipizzati dal legislatore, che dimostra un'apprezzabile autonomia motivazionale capace di andare oltre il dato testuale, mediante un'attività interpretativa di attribuzione di significato concreto alla lettera della legge posta in essere attingendo, con consapevole sensibilità, da un contesto socio-economico in tumultuosa evoluzione, contraddistinto dall'utilizzo

sinergico di tecnologia e web per animare nuove forme di lavoro, difficilmente inquadrabili nelle categorie tradizionali, il cui sfruttamento si presta a dare vita ad una inedita forma di c.d. "caporalato digitale"<sup>22</sup>, a fronte del quale solo una sapiente lettura del dato normativo vigente è in grado di fornire adeguate risposte di tutela.

#### **4. (Segue) ...al presupposto agevolativo.**

Dipurato il nodo della sussistenza di sufficienti indizi del reato presupposto, il decreto in commento passa in rassegna gli elementi sulla scorta dei quali giunge a ritenere che la multinazionale Uber, nelle sue diverse articolazioni, giuridiche e di fatto, operanti sul territorio italiano, quali Uber Italy S.r.l. e Uber Eats Italy S.r.l., fosse pienamente consapevole dell'attività di sfruttamento dei lavoratori utilizzati nelle consegne. E ciò malgrado la formale presenza di accordi contrattuali, apparentemente di segno contrario, conclusi con le imprese degli indagati.

A supporto di tale conclusione, si constata come le numerose conversazioni informatiche intercorse fra gli indagati del procedimento penale "genetico" ed i dipendenti di Uber Italy S.r.l., riscontrate dalle sommarie informazioni e dagli elementi documentali e contabili offerti dall'organo proponente, rivelino un solido contributo agevolativo, rilevante ai sensi dell'art. 34 cod. ant., da parte della divisione italiana di Uber a favore di tutti i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 603-bis c.p., che più direttamente gestivano e sfruttavano la flotta di "rider"; agevolazione ritenuta, quantomeno, sotto il profilo dell'omesso controllo da parte di Uber ovvero sul versante di una grave deficienza organizzativa.

La condotta agevolatrice addebitata ad Uber Italy S.r.l., attraverso il concreto comportamento tenuto dai suoi dipendenti, è valutata dal Tribunale di particolare rilevanza sia per la sua diffusività sia per la realizzazione di uno schema contrattuale formale finalizzato a "schermare" la multinazionale, sebbene travolto dalla documentata realtà fattuale.

Peraltro, malgrado l'intervenuta risoluzione contrattuale con le attività economiche facenti capo agli indagati, al momento dell'emissione del decreto i dipendenti di Uber Italy S.r.l. coinvolti nella vicenda erano ancora in servizio presso tale società con qualifiche di operatori amministrativi, sollecitando *a fortiori* l'intervento del Tribunale sull'assetto dell'ente, in un'ottica di prevenzione finalizzata alla conservazione della stessa unità societaria.

In proposito, con ampio respiro motivazionale, il decreto reputa che, laddove il soggetto agevolatore sia una persona giuridica – il cui contributo

---

<sup>22</sup> Locuzione acutamente utilizzata per descrivere il caso di specie, commentando il medesimo decreto, da parte di A. Merlo, *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il "caporalato digitale"*, in *Sist. Pen.*, 2.6.2020.

agevolatore va parametrato ed apprezzato sulla scorta dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate al suo interno dei poteri di decisione, rappresentanza e controllo –, a questi deve potersi imputare una condotta censurabile almeno sotto il profilo colposo, in termini di negligenza, imprudenza o imperizia, senza postularsi una consapevolezza piena della manifestazione agevolatrice<sup>23</sup>.

Segnatamente, la necessità di individuare un profilo di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore, che necessariamente deve rimanere nell'ambito di un perimetro colposo (sconfinandosi, in ipotesi di condotte dolosamente orientate a favorire l'espansione dell'economia illegale, in fattispecie di natura concorsuale o di favoreggiamento all'attività criminale), deriva da una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di prevenzione, tendente a comprimere il diritto fondamentale e costituzionalmente garantito alla libertà di impresa, come suggerito da una risalente decisione della Corte costituzionale che, in tema di valutazione dell'istituto allora denominato "sospensione temporanea", ha ritenuto che non si potesse comprimere il libero esercizio dell'attività imprenditoriale in presenza di un regime di "sostanziale incolpevolezza"<sup>24</sup>.

Per l'effetto, laddove l'ente che abbia posto in essere l'agevolazione ambisca al proprio risanamento, esso è chiamato ad identificare una nuova finalità imprenditoriale caratterizzata dalla individuazione, condivisa con l'organo tecnico del Tribunale (i.e. l'amministratore giudiziario), di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni o cointeressenze illegali. In altri termini, l'imprenditorialità privata deve cogliere l'occasione dell'intervento dell'autorità giudiziaria (seppur invasivo e compressivo della libertà di impresa) per ripensare i propri strumenti di *governance* aziendale al fine – appunto – di prevenire future commistioni con aree d'interesse

---

<sup>23</sup> Cfr. pag. 2 e ss. del decreto.

<sup>24</sup> Il riferimento è alla sentenza n. 487 del 29.11.1995, in *CED*, n. 22348, secondo cui "Non è fondata, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto assoggetta al provvedimento di confisca i titolari di beni "oggettivamente pericolosi" (nella specie, quote di una società a responsabilità limitata), per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, così da venire a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento altrui. Infatti, ove, all'esito della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa, ben si spiega la funzione e la legittimità del provvedimento ablatorio, giacché gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo rispetto al quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere".

illecito, attraverso la realizzazione di condotte non più rimproverabili sul piano della negligenza o dell'imperizia professionale<sup>25</sup>.

Sulla scorta di tali coordinate ed in una prospettiva interpretativa informata al principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura di prevenzione adottanda, il decreto in commento constata come la vigente formulazione dell'art. 34 cod. ant. consenta un intervento nella gestione societaria non necessariamente assorbente e totalizzante, sul piano del pieno impossessamento dell'attività di impresa, e ciò al fine di essere commisurato agli obiettivi di riconduzione alla legalità della compagine sociale proposta.

In particolare, il Tribunale valorizza l'espressione utilizzata dal legislatore nel testo vigente dell'art. 34 cod. ant., laddove il designato amministratore giudiziario ha la *facoltà* di esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del tribunale, non già l'*obbligo* di assunzione anche dell'attività tipica dell'impresa.

Per l'effetto, il decreto in rassegna reputa che le concrete modalità dell'intervento dell'amministrazione giudiziaria debbano tenere conto di diversi fattori, *in primis* il grado di infiltrazione delittuosa nell'attività economica proposta, in questo caso accertata su un numero tutto sommato contenuto di dipendenti (pari a cinque su ventisei unità addette), i quali sembrerebbero avere realizzato – su indicazioni provenienti dalla società madre – una sorta di "ramo aziendale di fatto" deputato alla gestione diretta della flotta di "rider".

Nella medesima ottica della progressività dell'intervento preventivo, il Tribunale rapporta, inoltre, il settore societario "contaminato" al normale svolgimento dell'attività di impresa dell'ente, che nel caso di specie ha un oggetto sociale del tutto estraneo al tema dello sfruttamento dei lavoratori della consegna a domicilio, atteso che Uber Italy S.r.l. ha, quale formale scopo societario, il marketing e la consulenza nel settore dei trasporti privati.

Di talché, in ragione delle finalità e della connessa proporzionalità della misura ablativa richiesta, non si reputa necessario assumere in seno all'amministrazione giudiziaria l'ordinario svolgimento dell'attività economica nella sua interezza, considerando altresì che gli obiettivi di bonifica aziendale da intraprendere risultano compatibili con un impossessamento parziale, anziché totale, degli organi gestori. E ciò, non si sottace, prendendo in schietta considerazione la necessità di salvaguardare

---

<sup>25</sup> Così Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 26.6.2016, Pres. Roia, Nolostand. s.p.a.; cfr., altresì, Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 7.5.2019, n. 59, Pres. Roia, Ceva Logistics Italia s.r.l., con nota di A. Merlo, *Il contrasto al "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione* in *Dir. pen. cont.*, n. 6 del 2019, p. 171 ss..

professionalità e livello occupazionale dell'attività economica interessata dalla misura, non ignorandosi – con apprezzabile onestà intellettuale – i rischi connessi al passaggio di consegne all'amministrazione giudiziaria in un settore di mercato caratterizzato da una precipua professionalità e governato da un peculiare *know how*.

L'intervento ablativo viene conseguentemente modulato dal Tribunale in modo tale da consentire sì un controllo effettivo e penetrante da parte dell'Autorità Giudiziaria sugli organi gestori, anche in sostituzione dei diritti spettanti al socio proprietario, ma al contempo rinunciando ad avocare il normale esercizio dell'impresa, che viene lasciato in capo agli attuali organi di amministrazione societaria<sup>26</sup>.

Ciò in quanto la misura di prevenzione, nel caso di specie, si pone in rapporto di strumentalità rispetto alla verifica delle posizioni dei dipendenti implicati nella vicenda giudiziaria "genetica", nonché all'accertamento dell'effettivo ruolo giocato da Uber Italy S.r.l. ed ai rapporti intrattenuti con le ulteriori società della "*galassia Uber*" in relazione al reclutamento ed alla gestione dei "rider", dovendosi all'uopo verificare l'esistenza di rapporti contrattuali in corso e la piena conformità degli stessi alle regole di mercato.

In definitiva, il Tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria di Uber Italy S.r.l. al fine di analizzarne i rapporti intrattenuti con le altre ramificazioni del gruppo societario e con i lavoratori operanti nel settore della distribuzione a domicilio, per verificare se esistano altre forme di sfruttamento di lavoratori esterni, nonché per riscontrare l'esistenza e l'idoneità del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001<sup>27</sup> teso a prevenire fattispecie di reato riconducibili nell'area del penalmente rilevante ex art. 603-bis c.p.. Attività che andrà espletata, secondo quanto disposto dal decreto, ove possibile d'intesa con l'organo amministrativo di Uber Italy S.r.l., riservandosi l'autorità giudiziaria decidente ogni futura determinazione, in caso di mancato accordo, circa l'espansione dell'intervento ablativo,

---

<sup>26</sup> Cfr. pag. 57 e ss. del decreto.

<sup>27</sup> Trattasi di uno dei criteri d'imputazione soggettiva della responsabilità in capo agli enti, costituente uno degli aspetti più controversi di tale materia. Un difetto all'interno dell'organizzazione può infatti individuare l'esistenza di una patologia nei processi di gestione interni alla persona giuridica, evocante il concetto di colpa. Nella realtà aziendale, il modello organizzativo dunque è lo strumento attraverso cui l'impresa definisce gli standard comportamentali delle società. Il modello schematicamente definito agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*", rappresenta un tipico sistema di gestione del rischio. In tale processo si articolano due fasi distinte: da un lato, l'identificazione dei rischi; dall'altro, la progettazione del sistema di controllo. La mappatura delle aree a rischio si inserisce in quel continuo processo di valutazione degli obiettivi principali dell'impresa, che consente di evidenziare tutti i rischi connessi al raggiungimento di quegli obiettivi; così M.A. Pasculli, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005, p. 320.

potenzialmente con un totale impossessamento delle compagini societarie coinvolte.

### **5. Osservazioni conclusive.**

Alla luce delle motivazioni in diritto rassegnate *ut supra*, il decreto applica alla società Uber Italy S.r.l. la misura dell'amministrazione giudiziaria per la durata di un anno, senza una effettiva immissione in possesso dei beni aziendali a favore dell'amministrazione giudiziario designato, il quale viene innanzitutto incaricato – in linea con le finalità sopra esplicitate – di esaminare l'assetto della società con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti con le altre compagini sociali del gruppo Uber, accertandone modello organizzativo e gestionale ex art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/2001, ai fini della valutazione della idoneità dello stesso modello "*a prevenire reati della specie di quello verificatosi*" nello specifico settore del rapporto con i "rider"<sup>28</sup>.

Inoltre, l'amministratore giudiziario viene incaricato (1) di esaminare (e successivamente rassegnare al Tribunale) le iniziative attuate dall'ente a seguito del provvedimento di prevenzione, con particolare riferimento alla composizione degli organi amministrativi ed alla politica contrattuale intrapresa nei confronti dei dipendenti e dei terzi, (2) di assicurare la propria costante presenza presso la sede societaria e la partecipazione alle sue attività, in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione, (3) nonché di rivedere tutti i contratti eventualmente in essere, con terzi soggetti giuridici o con lavoratori autonomi del settore delle consegne a domicilio, verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato e rilasciando nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti riguardanti la prestazione di servizi nella distribuzione dei prodotti di ristorazione a cura dei "rider"<sup>29</sup>.

In conclusione, in vista della scadenza del termine della misura (individuato in un anno), al designato amministratore giudiziario viene dato mandato di valutare l'atteggiamento assunto dalla società proposta a valle dell'adozione del provvedimento di prevenzione e se la relativa procedura, grazie alla collaborazione dell'ente, porti all'adozione di contromisure utili a prevenire fatti analoghi a quelli accertati.

---

<sup>28</sup> Se lo scopo dei modelli di organizzazione ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001 è di evitare la responsabilità a carico dell'azienda che li ha predisposti ed implementati, il primo passo attuativo è dato dall'individuazione di quel particolare rischio – che è il rischio reato – e, conseguentemente, dall'esame approfondito dell'organizzazione aziendale per individuare l'analisi delle modalità di commissione delle fattispecie criminose. Cfr. M.A. Pasculli, *Responsabilità penale degli enti*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2018, p. 725 ss..

<sup>29</sup> Così il dispositivo della misura, segnatamente pag. 59 del decreto.

Trattasi di indicazioni che delimitano sensibilmente la dosimetria dell'intervento dell'autorità giudiziaria, il quale si innesta su un modello di amministrazione della società che permane in capo al socio proprietario e viene dichiaratamente modulato in modo tale da poter meglio realizzare l'obiettivo di prevenzione nel caso di specie: la bonifica dell'attività economica e la rimozione delle contaminazioni illegali riscontrate.

Non può tacersi, tuttavia, che il passaggio dalla dimensione eminentemente teorica a quella schiettamente pratica di una impostazione siffatta non risulta scevro da insidie, essendo palesi le potenziali problematicità cui andrà incontro l'amministrazione giudiziaria in un settore economico connotato da una sostanziale deregolamentazione e dalla connessa fluidità delle regole<sup>30</sup>.

Di tali potenziali difficoltà si dimostra conscio lo stesso giudice della prevenzione che, nel decreto in commento, si premura di esplicitare la portata maggiormente assorbente che la misura di prevenzione assumerà in caso di mancato accordo tra amministratore giudiziario e consiglio di amministrazione dell'ente, evidentemente al fine di sollecitare il raggiungimento di un'intesa.

In conclusione, va rilevato come il modello di amministrazione giudiziaria applicato dal Tribunale mutui molti dei connotati caratterizzanti della diversa (seppur affine) misura di prevenzione del controllo giudiziario ex art. 34-bis cod. ant., nel caso di specie essendo stato disposto un sistema di "vigilanza prescrittiva"<sup>31</sup> dal contenuto parametrato al fine preventivo perseguito nella fattispecie concreta, senza dare luogo ad uno spossessamento gestorio ma valorizzando, al contrario, le *chances* di risanamento dell'attività economica mediante un fitto programma di *compliance* predisposto in sede di applicazione della misura<sup>32</sup>.

Ci si trova, pertanto, innanzi ad una nuova declinazione della complessa ed incessante opera di bilanciamento tra esigenze di prevenzione applicate all'economia illegale, da un lato, e quelle di continuità proprie del mercato,

<sup>30</sup> In termini A. Merlo, *Sfruttamento dei riders*, cit..

<sup>31</sup> Cfr. C. Visconti-G. Tona, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, in Leg. pen., 14.2.2018, p. 34, ove si evidenzia che l'Autorità Giudiziaria può imporre all'azienda di assolvere a oneri comunicativi "qualificati", di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o dei terzi, di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, tra cui i modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificatamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento di matrice illegale.

<sup>32</sup> Cfr. C. Visconti, *Il controllo giudiziario "volontario": una moderna "messa alla prova" aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose*, in G. Amarelli-S. Sticchi (a cura di), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, Torino, 2019, p. 237 ss., ove tale modello imperniato sulla consensualità, negozialità, premialità e *compliance* viene definito "prospettico-cooperativo".



dall'altro; bilanciamento al quale la giurisprudenza, con il decreto in commento, mostra di sapere propositivamente aderire, attingendo a piene mani al diritto positivo vigente, che, benché non sempre pienamente utilizzato, non manca di offrire strumenti normativi orientati al recupero delle realtà economiche da infiltrazioni e contaminazioni criminali.